

## 2. I diritti inviolabili nella Costituzione Italiana

Nella Costituzione italiana si ritrovano i tratti indicati in precedenza: anche in essa la tutela dei diritti fondamentali della persona umana è strettamente connessa al principio del primato di questa sullo Stato. Essi rientrano quindi, nel loro contenuto di valore, tra i principi strutturali dello Stato, costituendone il fulcro, e godono di quella particolare forza (materiale e formale) che l'articolo 2 della Costituzione riassume in una semplice parola: inviolabilità. La Costituzione italiana non ha una rubrica formalmente dedicata<sup>22</sup> ai diritti fondamentali, ma dottrina e giurisprudenza fanno comunemente riferimento a questa categoria per indicare, appunto, quei diritti cui la Costituzione attribuisce un particolare statuto di garanzia. Diritti a cui il Costituente ha dedicato l'intera prima parte della Costituzione, attraverso una elencazione che si segnala per quantità e qualità<sup>23</sup>: la valutazione dell'uomo come < homme situé >, ossia, parafrasando le parole dell'on. Moro in Assemblea costituente, dell'uomo che non è soltanto singolo, ma è anche società, induce, infatti, a considerare situazioni giuridiche soggettive strettamente attinenti alla posizione che l'individuo occupa di volta in volta nella società, di lavoratore, componente del nucleo familiare o di altra organizzazione sociale, e così via.

Vengono, quindi, aggiunti al catalogo, corposo, delle < classiche libertà liberali > (quali la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà di manifestazione del pensiero e le altre riconosciute nel titolo I, Parte I della Costituzione), altri diritti, previsti nei titoli II e III, rispettivamente dedicati ai rapporti etico-sociali ed ai rapporti economici, definiti, per le ragioni sopra viste, sociali e che varranno a configurare come Stato sociale lo Stato italiano. Quello che può già da ora premettersi, essendo implicito in quanto già detto, è che, seppure questi diritti sono previsti in parti formalmente diverse della Costituzione, il loro fondamento e il loro fine è lo stesso: la dignità della persona umana (come è facilmente desumibile sia dall'art. 2 della Costituzione, che dall'art. 3 I e II comma Costituzione). La distinzione tra diritti sociali e diritti di libertà dovrebbe avere, per questo, un valore, per così dire, storico<sup>24</sup>, volto ad evidenziare le differenti epoche nelle quali sono venuti in rilievo, avendo gli stessi la medesima funzionalità in una organizzazione che si ispiri ai principi di una democrazia pluralistica: vedremo che invece la questione è stata (e per alcuni versi è ancora) affatto pacifica. Necessari alla comprensione della effettiva protezione che il nostro costituente ha voluto assicurare alla persona umana sono, allora, gli articoli 2 e 3 Cost. sopra ricordati: essi esprimono alcuni principi supremi<sup>25</sup> del nostro ordinamento giuridico (il principio personalista, il principio pluralista, il principio di solidarietà e quello di uguaglianza) strettamente interrelati e funzionali a quell'obiettivo essenziale: lo "sviluppo della persona umana".

A questi articoli bisogna allora volgere l'attenzione.

22 ... così come presente, ad esempio, nella Costituzione tedesca.

23 C. AMIRANTE, *Diritti di libertà e diritti sociali*, Covare 1995

24 Cfr. M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in Studi in onore di Mazzotti di Celso, 1995

25 Nella definizione della Corte Costituzionale, sono principi supremi quelli <<che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana>>(sent. 232/1989). Tra essi la Corte ha espressamente inserito l'inviolabilità del contenuto essenziale dei diritti fondamentali della persona umana.

Il tema ha avuto una grande attenzione soprattutto in seguito all'espandersi delle competenze dell'Unione Europea e la corrispondente ritrazione degli ambiti di sovranità statale.

## **2.2. L'articolo 2 della Costituzione italiana: l'essenza del principio personalista**

*<< La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell' uomo sia come singolo, sia all'interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà, politica, economica e sociale.>>*

L'articolo 2 della Costituzione italiana, di cui sopra si riporta il testo, è la risultante dell'accordo, in seno alla Costituente, tra le componenti cattoliche e socialiste: esso rappresenta un compromesso, assolutamente felice, che coniuga, ponendoli su di un piano di parità, i valori della dignità umana e della socialità - solidarietà. Pur evitando un richiamo testuale al diritto naturale<sup>26</sup>, i Costituenti vollero, infatti, in primo luogo affermare, attraverso questa disposizione, l'antioriorità dei diritti fondamentali dell'uomo rispetto ad ogni istituzione politica e ad ogni potere costituito.<sup>27</sup> Sancirono, così, il valore primario della dignità umana e del pluralismo sociale, considerando i diritti della persona alla stregua di valori supremi, <<permanentemente validi>>, sottratti all'effimero gioco delle maggioranze parlamentari e, perciò, superiori alla legge, oltre che non modificabili e non eliminabili neppure dal potere di revisione costituzionale.<sup>28</sup>

In tal guisa, quel connotato che la tradizione riconosceva solo agli organi supremi dello Stato, l'invulnerabilità, viene ora attribuito ai diritti della persona, proprio a rimarcare il suo primato sullo Stato. Ma contestuale al richiamo del valore primario della persona umana è il riferimento alla sua connotazione sociale: la Repubblica, infatti, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo <sia come singolo, sia all'interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.>

Cosa si volle affermare con quell'inciso è espresso con chiarezza dalle parole dell'on. A. Moro in Assemblea Costituente: << Con questo articolo si è voluto riconoscere un fondamento umanistico ai diritti inviolabili, ben sapendo che l'uomo non si esaurisce nel cittadino e, nello stesso tempo, si è voluto porre un coerente svolgimento democratico, poiché lo Stato assicura veramente la sua democraticità ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell'uomo guardato nella molteplicità delle sue espressioni, l'uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato. >><sup>29</sup> Al riconoscimento della <antioriorità> della persona umana si accompagna, quindi, da un lato, la socialità dell'uomo, quale suo attributo essenziale, dall'altro la condizionalità tra la protezione di tutti i diritti fondamentali e l'effettività del sistema politico- costituzionale voluto dal Costituente: la democrazia pluralistica.

Nel contrapporsi alla passata esperienza totalitaria, allora, la Costituzione non si limita a riproporre la riduttiva impostazione individualistica di stampo liberale, ma va oltre: emancipa il sociale dallo statale, individuando proprio nella società il luogo nel quale e attraverso il quale l'uomo realizza la propria personalità, ossia esprime la sua essenza di dignità. Una parola diventa la chiave di volta che tiene insieme, in un tutt'uno inscindibile democrazia e diritti: partecipazione. I diritti fondamentali della persona umana divengono, quindi, strumenti di autorealizzazione, ma più specificamente strumenti di partecipazione di tutti i cittadini alla vita, politica, sociale ed economica del paese. Impossibile a questo punto non notare, come l'articolo 2 sia strettamente interrelato all'art. 1 e all'art. 3 della Costituzione.

<sup>26</sup> L' utilizzo del verbo "riconoscere" è per lo più da intendersi., usato comunemente anche in altre disposizioni della Carta costituzionale, con un significato generico di "prevedere", e non come costituente un rinvio al diritto naturale, così A. BALDASSARRE, op. cit. , e anche MODUGNO, *I <<nuovi >> diritti nella giurisprudenza costituzionale*, Giappichelli, 1995

<sup>27</sup> A. BALDASSARRE, op. cit. Anche la giurisprudenza costituzionale non ha mancato di mettere in rilievo la centralità riconosciuta alla persona umana precisando che il <<il principio personalista (...) ispira la carta costituzionale(...)>> e <<pone come fine ultimo della organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana>>; Cort. Cost. sent. n. 167/ 1999, Giur. Cost. 1999

<sup>28</sup> A. BALDASSARRE, op. cit.

<sup>29</sup> Cfr. MORO A. , *Intervento*, Atti A.C., I. Riportato, anche, da BALDASSARRE, op. cit.

La democrazia vive infatti di partecipazione: quanto maggiore è, qualitativamente e quantitativamente, tanto più sicuro ed effettivo potrà ritenersi il sistema democratico: la partecipazione della società civile alla vita politica del paese, attraverso l'esercizio delle libertà politiche e civili è uno dei modi in cui sicuramente il popolo può esercitare quella sovranità, che l'art 1 esplicitamente gli conferisce<sup>30</sup>; non a caso i Costituenti decisero di far seguire all' articolo 1 l'articolo 2 : proprio a voler rimarcare questa stretta connessione. Ma essenziale è constatare la interrelazione con l' art 3 della Costituzione. Esso nell'affermare il principio di uguaglianza di tutti i cittadini innanzi alla legge esplicitamente richiama quel connotato essenziale della persona umana che è la dignità<sup>31</sup>. Il riferimento alla << pari dignità sociale >>, permette di constatare come il riconoscimento della uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge non significhi una mero divieto di discriminazione rivolto al legislatore statale, ma un qualcosa di più: vi è il rispetto di un nucleo di valore essenziale che accomuna ogni essere umano indipendentemente dalle differenze di opinioni, di razza, di sesso, e che, come tale, non ammette forma alcuna di compressione; Proprio il concetto di dignità porta, così, ad una riconsiderazione del concetto di uguaglianza e la evidenziazione di un suo ulteriore aspetto: se l'assenza di privilegi e di scelte arbitrarie resta, comunque, una delle esigenze fondamentali di una società giusta ed equa<sup>32</sup>, il rispetto della dignità umana comporta anche una affermazione e considerazione delle diversità di ogni essere umano, che prima non potevano semplicemente essere ragione di discriminazione. A tal proposito si è parlato di nuova voglia di differenza e di un capovolgimento del principio << di maledizione delle diversità>>, proprio per indicare il salto concettuale che sarebbe richiesto alle odierne organizzazioni sociali, nelle quali l'uguaglianza dovrebbe vivere nelle diversità, o ancor più rappresentare un momento di eguale valorizzazione delle differenze<sup>33</sup>. L'aver individuato un fondamento comune ai due articoli è importantissimo, in quanto permette di verificare come il nostro Costituente abbia saputo coniugare i due aspetti, della libertà e della uguaglianza, che nella visione liberale ottocentesca erano considerati come momenti in antitesi e conciliabili solo al prezzo della soccombenza di uno nei confronti dell'altro, in un fondamento comune che è l' uguale libertà.

Ancora più evidente è la constatazione, se guardiamo il secondo comma<sup>34</sup> del medesimo articolo, laddove esplicitamente l'uguaglianza dei cittadini è vista non quale fine in sé, ma quale momento strumentale allo sviluppo della persona umana . << Il "pieno sviluppo della persona umana" è

30 Ma è vero anche che la democrazia è l'unico sistema in grado di garantire la piena tutela della personalità; essa è, dunque, << il più coerente prolungamento e lo sviluppo più pieno della libertà positiva (...) >> , A. BALDASSARRE, op cit.

Il discorso della interrelazione tra tutela della persona umana e democrazia, vuol dire in effetti discutere dell' approdo della relazione tra la libertà dell'individuo e il potere a cui esso è soggetto. In tal senso è stato notato un aspetto essenziale della dignità dell' essere umano: quello della possibilità di ognuno di partecipare alla formazione della volontà politica , di partecipare agli affari comuni; proprio per questo la democrazia stessa dovrebbe essere considerata un diritto dell'uomo; cfr. DENNINGER, op. cit. Negli Stati contemporanei, insomma, la concezione che la persona dovrebbe avere della Autorità non dovrebbe essere sentita come un qualcosa di " altro" da sé.

31 L' art. 3 I comma dispone : << *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*>>.

32 E' consolidata l'interpretazione per la quale il principio di uguaglianza implica non solo il trattamento uguale di situazioni uguali, ammettendo il trattamento disuguale di situazioni diseguali, ma che l'esercizio della discrezionalità legislativa, avvenga secondo i parametri della ragionevolezza.

33 Sul punto, ampiamente, E. DENNINGER, op. cit. , ( e il saggio introduttivo di C. AMIRANTE), che provocatoriamente propone la sostituzione delle triade liberale – libertà, uguaglianza, fraternità – con quella : sicurezza, diversità, solidarietà.

richiamato nell'art. 3 secondo comma, come obiettivo da raggiungere col rimuovere gli ostacoli economico sociali che lo impediscono limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini>>. <sup>35</sup> Da esso risulta, però, evidente, <<non solo la centralità di una tutela e promozione costituzionale della persona umana e del suo lavoro quale sua essenziale forma di manifestazione, ma anche la centralità di una dimensione dinamica di tale promozione >><sup>36</sup>. Da questa disposizione, osservata in maniera sistematica tale da tener conto dell'intero impianto della Costituzione, risulta recepita una dimensione sia statica che dinamica della protezione della persona umana<sup>37</sup>, dimensione quest'ultima che chiama lo Stato ad un ruolo attivo non solo di protezione, ma anche di promozione, attraverso interventi volti proprio alla eliminazione di quegli ostacoli che di fatto possono limitare il godimento dei diritti fondamentali. Per questo lo Stato non è più indifferente rispetto allo sviluppo economico e sociale del paese ma ne è responsabile e, conseguentemente, << governi e pubbliche amministrazioni devono attivarsi per favorire la costruzione di una economia e di una società più giusta ed egualitaria>>.<sup>38</sup> Lo sviluppo economico e sociale non sarà più indifferente allo Stato proprio perché è nella società che l'uomo sviluppa la propria personalità: in questo senso gli obiettivi di giustizia e sviluppo sociale non saranno più distinguibili dai compiti di difesa dei diritti fondamentali della persona umana. La norma allora realizza una trasformazione radicale dei rapporti tra Stato e società, un ampliamento dei suoi doveri e una relazione di reciproca influenza tra diritti fondamentali e forma di stato così che <<non solo i diritti incidono su quella e la determinano, ma la forma di stato a sua volta incide sui diritti costituzionali dei quali comunque condiziona l'effettività.>><sup>39</sup>. Come si ripeterà in seguito, sarà proprio il dettato dell'articolo 3 II comma l'indizio principale che ha consentito alla dottrina di identificare il nostro Stato come Stato sociale<sup>40</sup>.

34 In base al quale << E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economica e sociale, che limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.>>.

35 F.P CASAVOLA, op. cit. pag. 5

36 C. AMIRANTE, *Diritti di libertà e diritti sociali*, Covane, 1995

37 AMIRANTE, *Diritti dell'uomo e sistema costituzionale: un futuro dal cuore antico?*, saggio introduttivo in, E. DENNINGER, op cit., secondo il quale si potrebbe appunto definire come dimensione prevalentemente statica della promozione della persona umana nelle sue irrinunciabili esigenze la tutela della sua dignità, mentre dimensione prevalentemente dinamica potrebbe essere definito il libero sviluppo della persona umana.

38 C. AMIRANTE, *Diritti libertà e diritti sociali*, Jovine edit.

39 L. CARLASSARRE, *Forma di stato e diritti fondamentali*, in *Quaderni costituzionali* n.

1 anno 1995.

40 C. SALAZAR, op. cit.; gli storici distinguono tre fondamentali famiglie di Welfer State : un modello liberale ( nel quale le prestazioni sociali sarebbero ridotte al minimo ), uno conservativo – corporativo (nel quale risulterebbe esservi una tendenza a conservare la “forza” delle classi sociali) e uno socialdemocratico (caratterizzato dalla universalità delle prestazioni). Il modello italiano viene generalmente incluso nelle seconda famiglia.

Estratto da “Diritti umani e diritti fondamentali fra tutela costituzionale e tutela sovranazionale: il diritto ad un ambiente salubre” Tesi di Laurea in Diritto Costituzionale. Università degli Studi di Napoli, a.a. 2001-2002.